



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 32 del 27/06/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI ORDINANZA CASSAZIONE N. 12335/17 SU RICORSO PROPOSTO DAL COMUNE DI RAGUSA CONTRO DEGREMONT S.P.A AVVERSO SENTENZE CORTE DI APPELLO DI CATANIA N. 1265/12 NON DEFINITIVA E N. 852/13 DEFINITIVA.

Il Redattore: Zapparrata Emanuela

Con nota dell' 8.06.17, prot. 66749, l'avvocato Carmelo Barreca, in nome e per conto della sua assistita Suez Trattamento Acque s.p.a , già Degremont s.p.a, ha chiesto il pagamento delle spese processuali riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, a quest'ultima, con ordinanza n. 12335 del 17.5.17 sul ricorso n. 15326-2014, proposto dal Comune di Ragusa contro la Degremont s.p.a avverso le sentenze della Corte di appello di Catania n. 1265/2012 non definitiva e n. 852/2013 definitiva.

Attesa la complessità di un contenzioso articolato, per maggiore intelligenza si espone quanto appresso:

Con delibera n. 643 del 26 ottobre 1984, a seguito di appalto concorso indetto dal Comune di Ragusa, la società Degremont Italia s.p.a partecipante all'associazione Temporanea di Imprese con Agnello Costruzioni s.p.a, si aggiudicava le opere di progettazione e realizzazione dell'impianto di depurazione e smaltimento dei liquami della frazione balneare di Marina di Ragusa;

In forza della predetta deliberazione veniva sottoscritto contratto di appalto, le cui opere venivano ultimate il 21 settembre 1989.

Dopo la ultimazione dei lavori , in attesa che avesse luogo l'apposita gara, in forza della deliberazione di GM n.1962/91, la gestione dell'impianto, prevista contrattualmente, veniva affidata alla stessa Degremont per il periodo dal 21 agosto al 30 marzo 1991;

Successivamente la suddetta società, che nel frattempo aveva, a suo dire, maturato cospicui crediti inevasi nei confronti dell'Ente, con ricorso depositato il 21 settembre

1999, chiedeva ed otteneva dal Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti dell'Ente per l'importo di £ 798.980.616, somma dovuta per interessi di mora e corrispettivi per la gestione dell'impianto di depurazione dal 21 agosto 1990 al 31 marzo 1991, nonché da aprile 1993 a settembre 1993.

Avverso tale ingiunzione (decreto 149/1999) l'Ente proponeva opposizione, sostenendo che la gestione dell'impianto per i periodi suindicati non era stata autorizzata con regolari atti e, dunque, nulla la società poteva pretendere, giacché l'obbligazione ex lege incombeva su amministratori e funzionari; contestualmente l'Ente svolgeva domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento dei danni per vizi strutturali riscontrati, ai sensi dell'art. 1669 cc ed il ripristino della piena funzionalità dell'opus, quantificati nell'importo di £. 1.450.000.000, nonché la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la compensazione tra il proprio credito e quello eventualmente riconosciuto alla Degremont.

Con sentenza non definitiva n. 203/05, il Tribunale di Ragusa accoglieva integralmente l'opposizione proposta dal Comune avverso il D.I. e lo revocava, disponendo la prosecuzione del giudizio per la decisione circa la domanda riconvenzionale avanzata dall'Ente;

Con sentenza n.354/09 definitiva, il Tribunale di Ragusa accoglieva la domanda riconvenzionale avanzata dal Comune e condannava la società Degremont al risarcimento del danno commisurato all'intero importo previsto nella consulenza tecnica di € 774.285.000 oltre interessi legali sull'importo dal dì della domanda riconvenzionale al soddisfo.

La Soc. Degremont s.p.a con atto di citazione, dopo avere già proposto appello avverso la sentenza non definitiva n. 203/05, proponeva autonomo appello avverso la pronuncia definitiva chiedendo, previa eventuale rinnovazione di CTU, l'annullamento o/e la riforma della sentenza impugnata.

L'ente ritualmente si costituiva contestando i motivi addotti a sostegno dell'appello, del quale chiedeva il rigetto.

Con sentenza non definitiva n. 1265 del 31.7.2012 non notificata, la Corte di Appello rigettava la domanda di risarcimento danni avanzata in via riconvenzionale dal Comune nei confronti della società Degremont e, con separata ordinanza provvedeva alla prosecuzione del giudizio rinviando la quantificazione delle spese processuali all'esito della sentenza definitiva.

Con sentenza definitiva n. 852 dei dì 7/23 aprile 2013, sull'appello della sentenza del TRG n. 354/09, da parte della Degremont, la Corte di Appello ha condannato l'ente alle spese di giudizio del solo grado di appello.

L'Ente con deliberazione del 10 aprile 2014 n. 155, promuoveva ricorso per Cassazione avverso le sentenze n. 1265/12 non definitiva e 852/13 definitiva emesse dalla Corte di Appello di Catania nel giudizio promosso dalla Degremont s.p.a (giudizio n.1160R.G anno 2009)in opposizione a decreto ingiuntivo-appalto pubblico-

Con ordinanza di cui in premessa la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso proposto dal Comune inammissibile ed ha condannato l'ente al pagamento delle spese processuali per € 10.000,00, di cui €100 per esborsi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Per quanto sopra occorre procedere alla liquidazione in favore della Degremont s.p.a (oggi Suez Trattamento Acque s.p.a) delle somme dovute con accredito presso la Banca Intesa San Paolo (si allega codice IBAN)

Da un conteggio effettuato da questo ufficio la somma da impegnare e liquidare ammonta a complessivi € 14.691,20 così distinte:

Totale onorari	€ 10.000,00
Spese generali	€ 1.500,00
C.p.Avvti	€ 460,00
IVA	€ 2.631,20
Totale	<hr/> € 14.591,20

€ 14.591,20 + € 100 per esborsi = € 14.691,20

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 24 marzo 2017 “ nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n. 267/2000 “

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.54/16 di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 e del Bilancio di previsione 2016-2018;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale di approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2016-2018 n.433/16,

Vista la deliberazione della GM n. 31 del 30 gennaio 2017, con cui nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione(PEG) provvisorio per l'esercizio 2017 quale II annualità del triennio 2016-2018;

Visto il D.Lgs 267/2000, come recepito dalla legge n.48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 163, comma 2, del D.lgs n. 677/2000 (T.U. enti locali) che prevede tra l'altro, che nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere obbligazioni e disporre pagamenti per l'assolvimento delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

Verificato che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. e sopra richiamati;

Visto l'art. 107, comma 3, lett.d) del D.Lgs 18.8.2000, , n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.lgs 267/00 e al D.Lgs 118/11;

Visto che il superiore importo trova copertura sul codice 01111030299002 alla voce spesa per liti, arbitraggi etc. bilancio 2016-2018.

Visti gli art. 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 ottobre 1997.

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di impegnare la somma complessiva di € 14.691,20 al cap. 1230 “liti,arb.etc.” cod. 01111030299002 Bilancio 2016-2018 dove esiste l'occorrenda disponibilità.

2. Di liquidare e pagare alla Degremont s.p.a, oggi Suez Trattamento Acque s.p.a, la superiore somma con accreditamento c/o la Banca Intesa San Paolo(si allega codice IBAN) giusta ordinanza della Cassazione n. 12355 del 17.5.2017.

3. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune all'emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.

4. Di dare atto che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 del d.lgs 267/00 come preventivamente verificato.

5. Di dare atto che operando l'Ente in gestione provvisoria la superiore obbligazione ed il relativo pagamento viene assunto ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs 267/2000 in quanto derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo.

Ragusa, 27/06/2017

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale